



CONFEDERAZIONE
GENERALE
ITALIANA
DEL LAVORO

Nota di Commento

DdL n. 1994 di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto ristori).

Il Decreto Ristori, fin dal nome, risponde alla necessità di introdurre nuove e urgenti disposizioni volte a rispondere tempestivamente e con urgenza alle ulteriori disposizioni introdotte in ragione dell'emergenza epidemiologica.

Fin dai giorni subito successivi alla uscita del Decreto le condizioni della epidemia si sono aggravate e hanno determinato la necessità di assumere ulteriori disposizioni che certamente proporranno la necessità di prevedere ulteriori risposte.

Il decreto, in termini di finanziamento delle misure ivi previste, utilizza risorse e risparmi destinati ad altre finalità in altri provvedimenti (risorse destinate ad abbattere debito o appostate a sostegno del lavoro e non completamente finalizzate). Tale situazione, anche alla luce delle misure aggiuntive già appostate andrà attentamente monitorata.

Come abbiamo avuto modo di specificare anche nel commento ad altri provvedimenti sono importanti e utili tutte le misure che in questa fase sono necessarie alla tenuta della coesione sociale e per accompagnare e sostenere una fase di ripresa e di ridefinizione del sistema produttivo.

In generale, tuttavia, il sistema di sostegni e di aiuti deve essere inserito in una logica di sistema e dentro all'idea di riprogettazione del Paese, a partire dall'uso dei Fondi Europei.

Il Titolo II del provvedimento è dedicato alle Disposizioni in materia di lavoro.

L'articolato mira a proseguire alcune delle misure di sostegno al reddito già previste nei provvedimenti precedenti al fine di sostenere l'occupazione ed il reddito dei lavoratori colpiti dalla emergenza COVID.

In primo luogo viene definita la possibilità di accedere ad ulteriori 6 settimane di cassa Covid, fino al 31 gennaio 2020, per coloro che hanno interamente fruito delle seconde 9 settimane previste dal DL agosto e per coloro che appartengono ai settori interessati dal D.P.C.M. del 24 ottobre scorso.



L'ulteriore periodo di **cassa**, che segue la modalità delle seconde 9 settimane nella identificazione di un eventuale contributo addizionale richiesto alle imprese, si accompagna con la proroga del blocco dei licenziamenti fino al 31/01/2021.

Da segnalare positivamente il fatto che il blocco riprendendo le "deroghe" allo stesso già previste dell'articolo 14 della L.126, non sia collegato alla necessità di avere interamente fruito delle misure previste in termini di ammortizzatori Covid o di esonero contributivo.

L'allungamento degli ammortizzatori Covid, anche alla luce dell'impegno del Governo a prevedere nella prossima legge di stabilità ulteriori 12 settimane di cassa Covid senza addizionali per tutti accompagnate dal blocco dei licenziamenti fino al 21 marzo e ulteriori settimane di cassa Covid fino a maggio/ giugno per i settori non coperti dalla Cigo rappresenta, in una fase che si preannuncia di nuovo molto difficile per il Paese, un importante segnale di tutela e protezione del lavoro.

Il provvedimento prevede anche la proroga di misure di esonero contributivo già prese in altri provvedimenti e la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per il solo mese di novembre per le imprese interessate dalle restrizioni previste dal D.P.C.M. del 24 ottobre.

Il provvedimento poi riprende il **sistema di indennità** per i lavoratori del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo già normato nei precedenti provvedimenti, prevedendo una indennità una tantum di 1.000 euro per il mese di novembre.

Prevista anche una indennità di 800 euro per i lavoratori sportivi già beneficiari di indennità.

La reiterazione delle indennità con le medesime modalità dei provvedimenti precedenti nei fatti reitera anche le gravi lacune che più volte abbiamo evidenziato in questo sistema.

L'imponente intervento a sostegno delle imprese oggetto di restrizioni non ha un'adeguata corrispondenza nel sostegno a chi in quelle imprese e in quei settori ci lavora. I settori interessati sono in parte caratterizzati da lavoro frammentato e autonomo e a fronte di una ipotizzabile chiusura - temporanea o definitiva - delle attività oggetto delle restrizioni, l'indennità di 1.000 euro, pur essendo un importante aiuto, rischia di non essere un'adeguata misura per tutti i lavoratori coinvolti e per tutto il periodo di contrazione produttiva dei settori maggiormente colpiti.

Rimangono poi esclusi i lavoratori somministrati dei settori diversi da quello del turismo e delle strutture termali, i collaboratori autonomi occasionali non iscritti alla gestione separata, i lavoratori professionisti con P. IVA eccetto quelli previsti dall'art. 1, i collaboratori coordinati e continuativi sospesi o il cui lavoro sia stato ridotto su indicazione del committente, molti dei lavoratori atipici e autonomi del settore della cultura e dello spettacolo.

L'unica misura indicata nel decreto per i nuclei familiari in difficoltà economica è una proroga (comma 1) del **Reddito di Emergenza**, articolata in due ulteriori mensilità (novembre e dicembre 2020), destinate a chi ha già richiesto il Rem in virtù del decreto "agosto" (quindi a chi ha avuto nel mese di maggio un reddito inferiore all'ammontare del beneficio) e la possibilità di richiedere la misura (comma 2) per chi abbia avuto un reddito inferiore alla soglia prevista nel mese di settembre 2020.



Il Reddito di Emergenza è stato introdotto con il decreto “rilancio” per sostenere quei nuclei familiari che, in seguito alle conseguenze della crisi pandemica, hanno perso il proprio reddito trovandosi esclusi dalle forme di integrazione salariale e dalle indennità previste dai primi decreti di emergenza e nell’impossibilità di accedere al Reddito di Cittadinanza per i criteri di accesso stringenti.

La necessità - comprovata dagli ultimi decreti - di prevedere ulteriori mensilità per il Rem e la ragionevole, drammatica, certezza che le conseguenze della crisi in corso si protrarranno ancora, rende urgente il rafforzamento del Reddito di Cittadinanza attraverso i correttivi da noi proposti con Alleanza contro la Povertà, incluso il temporaneo allargamento dei requisiti economici di accesso (soglia ISEE e vincoli patrimoniali equiparati a quelli richiesti per il Rem).

È necessario sostenere economicamente in modo continuativo con una misura strutturale (e non con provvedimenti saltuari reiterati di decreto in decreto), e prendere in carico chi ha perso o sta perdendo la propria occupazione, dandogli certezza che riceveranno supporto per tutto il tempo in cui ciascun nucleo si troverà in condizione di bisogno, accompagnando il sostegno economico con percorsi di inclusione sociale che non aggravino la condizione di improvvisa difficoltà facendola precipitare in condizione di povertà assoluta.

Evidenziamo altresì la necessità di alcuni altri interventi (proroga Naspi e Discoll, interventi per lavoratori obbligati alla permanenza domiciliare da provvedimenti della Pubblica autorità, allargamento coperture ammortizzatori esteso anche ai lavoratori assunti dopo il 13 luglio, allungamento Cisoa oltre il 31 dicembre 2020, soluzioni per lavoratori intermittenti e coperture per stagionali di altri settori) che reputiamo indispensabili nella fase di difficoltà in cui si è tornati.

Segnalazione a parte , per l’urgenza e l’ampiezza della tematica che si vuole evidenziare, merita il tema dei **lavoratori fragili** su cui abbiamo più volte interpellato i Ministeri competenti.

Dopo il 15 ottobre i lavoratori fragili che non possono fare Smart working o che non possono fare formazione non hanno garantita alcuna copertura economica rispetto ad una assenza che è giustificata da una condizione che non consente il proseguo della attività. A fronte di una emergenza epidemiologica che presumibilmente vedrà aumentare le misure di contenimento e di protezione della salute pubblica occorre dare una risposta certa e rapida a queste condizioni.

Il Titolo III del provvedimento è dedicato a Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti.

Vengono stanziare risorse per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei **MMG e dei PLS** e si definiscono le disposizioni per le comunicazioni di dati .

Il necessario coinvolgimento dei MMG e dei PLS nella gestione dell’emergenza Covid19, poco attivato nella fase 1 dell’emergenza, doveva avvenire in modo diverso: in primo luogo disciplinando il loro coinvolgimento ben oltre le disposizioni in merito alla diagnostica di primo livello (art. 1 dell’ACN) e l’esecuzione dei tamponi (art. 2 dell’ACN); inoltre, in questa particolare e delicata fattispecie, richiamandoli a svolgere le loro attività presso strutture pubbliche idonee a garantire



il rispetto dei protocolli di sicurezza. Invece l'esecuzione dei tamponi può avvenire anche presso i loro studi, che sono collocati spesso presso immobili di natura condominiale e che non sono sempre debitamente attrezzati; tant'è che dovendo essere organizzati appositamente (peraltro non chiarendo la natura dei controlli sull'idoneità), la tariffa per l'esecuzione del tampone è molto più alta: di 18 euro (anziché di 12 euro).

Vengono poi previste misure per la **didattica digitale integrata**. I fondi stanziati per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali a favore degli studenti e delle studentesse è certamente importante. Il tema dei dispositivi e dei devices si propone, come anche quello della connessione, anche per gli insegnanti, in particolare quelli che non potranno lavorare da scuola.

In termini generali ci pare utile segnalare la nostra preoccupazione circa il ripristino in molti gradi di istruzione della didattica a distanza al 100%.

Siamo convinti che la stessa se attuata per lunghi periodi determinerà costi sociali altissimi e già si vedono ampi fenomeni di dispersione scolastica implicita ed esplicita.

Occorre quindi da subito mettere in campo tutte le soluzioni utili per riprendere, anche parzialmente, la didattica in presenza.

E' positivo aver implementato la casistica per il ricorso al **lavoro con modalità agile e al congedo** con la introduzione della sospensione dell'attività didattica in presenza. Continua tuttavia a sussistere la restrizione relativa al limite di età dei quattordici anni già segnalata nei commenti ai precedenti decreti per l'accesso alle misure di sostegno.

E' del tutto evidente la insufficienza, per la fascia di età dai 14 ai 16 anni dei figli conviventi, del diritto di astensione dal lavoro prevedendo il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto senza garantire alcuna copertura economica retribuitiva e contributiva.

Inoltre non sono state implementate misure di sostegno nel caso di figli conviventi in condizione di disabilità.

Alla luce della situazione di emergenza che si sta determinando ci pare anche utile segnalare le pesanti ricadute che si stanno determinando sulla tempistica delle **procedure concorsuali** pubbliche e private che si sono programmate nel corso di quest'anno.

Gli interventi finora previsti rischiano di essere inefficaci: serve trovare delle soluzioni che consentano rapidamente di assumere personale, a partire, per il pubblico, dall'utilizzo delle graduatorie di idonei ancora in vigore o di quelle recentemente scadute che spesso non sono state utilizzate per problematiche organizzative legate all'emergenza, nonché dalle procedure di stabilizzazione del personale precario.

Sul tema del **carcere** le misure previste confermano quanto già introdotto, con alcune differenze, con il DL 18 2020.

Nello specifico si segnalano alcuni punti di criticità già a suo tempo evidenziati:



- relativamente alla concessione della detenzione domiciliare il limite del residuo di pena, diciotto mesi, limita la portata della norma e andrebbe innalzato a trentasei mesi;
- analoga limitazione si realizza condizionando la concessione della detenzione domiciliare al cosiddetto braccialetto elettronico per la limitata disponibilità di tali strumenti e nello stesso decreto si rimanda a un successivo provvedimento per l'individuazione del numero dei dispositivi;
- occorre garantire la piena applicazione delle sentenza della CEDU e della Corte Costituzionale relativamente in merito al regime ostativo e rimandando ogni decisione al competente Magistrato di Sorveglianza;
- per i detenuti privi di effettivo domicilio, per i quali si prevede la non applicabilità delle misure, occorrerebbe prevedere percorsi di relazione con enti locali e associazioni per la individuazione di idonei alloggi;
- la stessa esclusione di tutti coloro hanno ricevuto un rapporto disciplinare andrebbe riconsiderata.

E' evidente che il contenimento dell'epidemia e la limitazione dei contagi, per le persone ristrette e per l'insieme del personale che opera in carcere, si realizza se si riduce la popolazione carceraria nella nota condizione di sovraffollamento.

Per quanto riguarda le misure sullo svolgimento delle attività giurisdizionali in concomitanza con il periodo di emergenza epidemiologica ci pare che le misure proposte tengano un giusto equilibrio fra le esigenze della difesa e quelle relative alle indagini ed allo svolgimento dei processi.